



ACCORDO PER LA REMUNERAZIONE DEL PERSONALE MEDICO SPECIALISTA AMBULATORIALE PER LE ATTIVITA' SVOLTE AI SENSI DELL'ART. 41 DELL'ACN 31 MARZO 2020 E DELL'ART. 29, COMMA 3, LETTERA a) DEL DECRETO LEGGE n.104 DEL 14 AGOSTO 2020, PER L'ANNO 2020, PER IL PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE, AL PERSONALE MEDICO SPECIALISTA AMBULATORIALE

Premesso che

- con Deliberazione della Giunta Regione Lombardia 10 dicembre 2015, n. X/4478, è stata costituita, a partire dal 01 gennaio 2016, l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale "Nord Milano" avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Sesto San Giovanni, Viale Giacomo Matteotti n. 83 – 20099 Sesto San Giovanni;
- la legge regionale 11 agosto 2015, n. 23, "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)", all'art. 2, comma 8, lettera c), stabilisce che le ASST subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle AO;
- con decorrenza 1 gennaio 2016, la ASST Nord Milano è subentrata a tutti gli effetti, in veste di datore di lavoro, nei rapporti contrattuali in essere con la ex A.O. ICP;

Ricordato che

- con deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. X/2313 dell'1 agosto 2014 è stato stabilito che tutte le aziende ospedaliere dovevano predisporre ed inviare alle ASL entro il 20 agosto (le 14 aziende che avevano già iniziato la sperimentazione la proseguiranno) dei progetti che prevedano, per un numero adeguato di specialità, sulla base di criteri dettati dall'alta domanda delle prestazioni e dalla conseguente criticità in ordine al rispetto dei tempi di attesa, un'estensione oraria delle attività nel tardo pomeriggio preferibilmente fino alle ore 22,00 e nella giornata di sabato ed eventualmente di domenica. I progetti trovano copertura economica coniugando modifiche organizzative isorisorse e politiche di incentivazione economica del personale tramite l'istituto dell'area a pagamento;
- l'ex A.O. ICP ha regolarmente presentato, in data 19 agosto 2014, la propria progettualità per il periodo 1 settembre 2014 – 31 dicembre 2014, per la conseguente valutazione ed approvazione all'ASL Milano, in continuità con quanto già predisposto per la fase sperimentale del bimestre giugno-luglio 2014;
- con provvedimento 29 agosto 2014, n. 1201 la ASL Milano ha approvato il progetto predisposto dall'ex A.O. ICP;
- con deliberazione Giunta Regione Lombardia n. X/2989 del 29 dicembre 2014 è stata stabilita la prosecuzione della progettualità in argomento per tutto l'anno 2015 e, comunque, nei limiti del budget assegnato;
- con deliberazione Giunta Regione Lombardia n. X/4702 del 29 dicembre 2015 è stata stabilita la prosecuzione della progettualità in argomento per tutto l'anno 2016 e, comunque, nei limiti del budget assegnato;
- con deliberazione Giunta Regione Lombardia n. X/5954 del 5 dicembre 2016 è stata stabilita la prosecuzione della progettualità in argomento per tutto l'anno 2017 e, comunque, nei limiti del budget assegnato;
- con deliberazione Giunta Regione Lombardia n. X/7766 del 17 gennaio 2018 è stata stabilita la prosecuzione della progettualità in argomento per tutto l'anno 2018 e, comunque, nei limiti del budget assegnato;



- con deliberazione Giunta Regione Lombardia n. XI/1046 del 17 dicembre 2018 è stata stabilita la prosecuzione della progettualità in argomento per tutto l'anno 2019 e, comunque, nei limiti del budget assegnato;
- con la sottoscrizione del “contratto di servizio contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'ATS della Città Metropolitana di Milano e l'ente ASST Nord Milano per l'erogazione di prestazioni di ricovero e cura, sub-acuti, specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, nuove reti sanitarie, psichiatria e neuropsichiatria infantile territoriale - anno 2019” è stata stabilita la prosecuzione della progettualità in argomento per tutto l'anno 2019 e, comunque, nei limiti del budget assegnato;
- con deliberazione Giunta Regione Lombardia n. XI/2672 del 16 dicembre 2019 è stata stabilita la prosecuzione della progettualità in argomento per tutto l'anno 2020 e, comunque, nei limiti del budget assegnato (pag. 80 e segg.);
- con deliberazione Giunta Regionale XI/2906 del 8 marzo 2020 “Ulteriori determinazioni in ordine all'emergenza epidemiologica da covid-19” Regione Lombardia ha disposto la sospensione delle attività ambulatoriali con decorrenza 09.03.2020 e che con deliberazione Giunta Regionale XI/3115 del 7 maggio 2020 “Indirizzi per l'organizzazione delle attività sanitarie in relazione all'andamento dell'epidemia da covid-19” e deliberazione Giunta Regionale XI/3226 del 9 giugno 2020 “Atto di indirizzo in ambito socio-sanitario successivo alla fase 1”, Regione Lombardia ha fornito indicazioni in merito al progressivo ripristino di tutte le attività socio-sanitarie nella massima sicurezza di utenti e operatori;
- in data 5 agosto 2020 Regione Lombardia ha adottato la deliberazione n. XI/3523 recante il titolo “Approvazione documento: Flessibilità operativa degli specialisti ambulatoriali”;
- l'art. 29, comma 3, lettera a) del Decreto Legge n.104 del 14 agosto 2020 consente l'aumento della tariffa oraria da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, limitatamente agli importi di cui all'allegato A, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2020;
- a detto progetto regionale partecipano, al di fuori delle attività istituzionali ed oltre l'orario di servizio sia personale con rapporto di lavoro subordinato (medici, personale infermieristico, personale tecnico sanitario, personale della riabilitazione ed amministrativo), che personale medico specialista ambulatoriale convenzionato;
- il personale medico specialista ambulatoriale, così come previsto all'art. 41 dell'ACN 31 marzo 2020, può partecipare all'esecuzione di prestazioni aggiuntive previste dalla programmazione regionale/aziendale e la valorizzazione dei relativi emolumenti è definito mediante accordo con le rappresentanze sindacali;

per tutto quanto ciò premesso, vista la necessità di riprogrammare gli appuntamenti sospesi e la derivante erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale contenendo i tempi di attesa attraverso l'aumento dell'offerta in orari pomeridiani/serali dal lunedì al venerdì ed il sabato mattina, le parti concordano quanto segue:

di riconoscere, ai sensi dell'art. 41 dell'ACN 31 marzo 2020 e dell'art. 29, comma 3, lettera a) del Decreto Legge n.104 del 14 agosto 2020, per l'anno 2020, per il periodo da settembre a dicembre, al personale medico specialista ambulatoriale, la medesima retribuzione oraria corrisposta ai dirigenti medici per lo svolgimento di attività in “area a pagamento”, vale a dire € 80,00 comprensiva degli oneri riflessi e delle imposte previste dalla legge; il trattamento economico è definito in analogia a quanto stabilito dall'art. 24 comma 6 del CCNL 19 dicembre 2019 della dirigenza Area Sanità, così come previsto dall'ACN che prevede la parità di trattamento tra personale con rapporto di lavoro subordinato e convenzionato per lo svolgimento delle medesime funzioni.



L'AZIENDA SOCIO SANITARIA nelle persone di:

Dott. Giovanni Palazzo	
D.ssa Anna Lisa Fumagalli	PRESO ATTO SUCCESSIVAMENTE 25.9.2020
D.ssa Barbara Mangiacavalli	
Dott. Lelio Viverit	

Per le OO.SS.

CISL Medici	PRETI Dr. FLAVIANO	
SUMAI	Dr. SILVIO	
FESPA	Dr. GIORGIO	

Milano, 31 agosto 2020